



**COMUNE DI BUTERA**  
Provincia di Caltanissetta

**COPIA VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione Ordinaria - Adunanza del 09-07-2014 di Prima convocazione**

**Verbale n. 37 - Seduta Pubblica**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì nove, del mese di luglio, alle ore 19:00 nella sala all'uopo destinata si è riunito il Consiglio Comunale in conseguenza della determinazione adottata dal Presidente del Consiglio Comunale a termini di legge, e previa trasmissione di inviti a domicilio dei singoli componenti come da relazione dell'Agente Comunale.

<b>BUTTIGLIERI ROCCO</b>	<b>P</b>	<b>SCICHILONE ROCCO</b>	<b>P</b>
<b>GIULIANA IGNAZIO</b>	<b>P</b>	<b>PROVINZANO ROSARIO</b>	<b>P</b>
<b>INZISA STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>DI MENZA ANGELO</b>	<b>A</b>
<b>VASSALLO LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>BALBO FILIPPO</b>	<b>P</b>
<b>LABBATE ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>TALLARITA EMILIO</b>	<b>A</b>
<b>CARBONE TIZIANA</b>	<b>A</b>	<b>TRAINITO ROCCO</b>	<b>P</b>
<b>SPITERI ROCCO</b>	<b>P</b>	<b>CAMMALLERI ROCCO</b>	<b>A</b>
<b>LABBATE CARMELO</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 11 Assenti n. 4.

Partecipa il sottoscritto AMOROSIA PIETRO SEGRETARIO COMUNALE, incaricato della redazione del verbale.

Assume la Presidenza il Dott. BUTTIGLIERI ROCCO, il quale, verificato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta l'adunanza e si passa alla trattazione degli affari posti all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio designa a scrutatori per le votazioni che saranno adottate nella seduta, i Consiglieri signori:

## Verbale n. 37 - Seduta del 09-07-2014

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Tenuto conto** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**669:** il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**671:** la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672:** in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

**676:** l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677:** il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. **Per lo stesso anno 2014**, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente **non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**678:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

**679:** il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**681:** nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**682:** con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro **per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683:** il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**688:** il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito **bollettino di conto corrente postale** al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.**».

**VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014** "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" convertito con Legge n. 28 del 2 maggio 2014;

**TENUTO CONTO** che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

**RITENUTO** opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014 e, sulla base del Regolamento IUC Componente TASI - Art. 8 comma 1, nei seguenti casi:

**A) per Abitazione principale e pertinenze della stessa:**

**a1) per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 18 maggio 2014** con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) **componente TASI**;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta**

**giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** componente TASI si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**Visto** l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2014 che proroga la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione reso dal Responsabile del settore, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito in Sicilia con la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

**Visto** l'Ordinamento Regionale EE. LL., il Decreto Legislativo 267/2000;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:**  
**ALIQUOTA 1,00 per mille**  
**(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)**
  - a) **sono da considerarsi abitazioni principali** i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; confermando il versamento dell'imposta in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, come stabilito dal comma 688 della legge 27.12.2013 n.147 e smi;
  - b) la **TASI** è dovuta con aliquota **1,00 per mille** per le abitazioni principali nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze, per le quali è stata determinata l'aliquota ai fini IMU pari al **5,00 (cinque)** per mille ;
  - c) **di stabilire inoltre l'aliquota di base TASI 1,00 per mille**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili** per le quali è stata determinata l'aliquota ai fini IMU pari al **9,60 (novevirgolasessanta)** per mille;

**3) di determinare le seguenti detrazioni TASI**, ai sensi del comma 677 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e sulla base dell'art. 8 comma 1 del **Regolamento IUC componente TASI:**

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :**

**a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**DETRAZIONE (scelta del consiglio non obbligatoria):** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 0 (zero)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

**4) di individuare i seguenti servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta**, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento (come da ALLEGATO A Servizi indivisibili):**

- polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza: € 227.810,57;

- servizi cimiteriali: € 81.839,89;

- servizi di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: € 27.750,00;

- parchi, verde pubblico, servizi per la tutela ambientale e protezione civile: € 178.665,19;

- illuminazione pubblica e servizi connessi: € 360.000,00;

- servizi socio-assistenziali: € 189.432,16;

**5) di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

**6) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al **Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18 maggio 2014;**

**7) di dare atto** che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere **inviati esclusivamente per via telematica**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione **del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare **l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

**8) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**

**9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.**

#### **PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91**

##### **PARERE TECNICO**

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r.n. 48/91, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore  
**f.to FALUCI ROCCO**

##### **PARERE CONTABILE**

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r. 11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
**F.to FALUCI ROCCO**

Interviene il responsabile dei servizi finanziari il quale illustra la proposta.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera che dà il seguente esito: Presenti e votanti n.11 - Favorevoli n. 9 - Astenuti n. 2 (Buttiglieri e Labbate A.)

CONSIGLIO COMUNALE n.37 del 09-07-2014 COMUNE DI BUTERA



Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri resi dal responsabile di settore;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto l'esito della votazione;

## DELIBERA

Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l'atto con il dispositivo di cui alla proposta stessa che si intende integralmente trascritto.

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

-Preso atto della superiore proposta;

-Riscontrata l'urgenza e la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

-Con medesima votazione

## DELIBERA

RENDERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

I rimanenti punti posti all'o.d.g. vengono rinviati al successivo Consiglio Comunale.

La seduta è tolta alle ore 21.30.

DI QUANTO SOPRA SI E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE

Il PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

Il SEGRETARIO  
COMUNALE

F.to BUTTIGLIERI ROCCO

F.to GIULIANA IGNAZIO

F.to AMOROSIA PIETRO

---

### AUTENTICAZIONE

D.P.R. 445/200 – Art. 18 – La presente copia è composta dal numero di fogli riportato in calce sull'ultima pagina del presente atto ed è conforme all'originale.

Butera, li 15-07-2014

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Amorosia Pietro

---

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è in pubblicazione mediante affissione all'albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 15-07-2014.

Butera, li 15-07-2014

Il Messo Comunale

F. to PETTINEO ROCCO

---

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio il 15-07-2014 e vi è rimasta per la durata di quindici giorni consecutivi.

Butera, li 31-07-2014

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to AMOROSIA PIETRO